Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
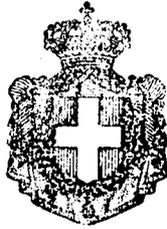
ROMA - Sabato, 2 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

(458)

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor José Jorge Rodrigues dos Santos, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Portogallo, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore S. E. il dott. José Caetano Lobo d'Avila da Silva Lima.

Roma, li 30 maggio 1945

(787)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 256.

Soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, con il quale venne istituita la Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato;

Veduto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437, col quale furono emanate norme di coordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato con il Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3091, concernente la rinunzia ad assegni o pensioni ordinarie di guerra e a polizze di assicurazione combattenti, a

favore dell'erario, per la Cassa autonoma di ammortamento;

Veduto il R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 45, in forza del quale il Banco di Sicilia rinunziò, a favore della Cassa di ammortamento del debito pubblico, al contributo di dieci milioni concesso dallo Stato alla sezione di credito agrario di detta banca;

Veduto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 112, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1126, col quale venne disposto il passaggio, alla Cassa di ammortamento del debito pubblico, del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166;

Veduto il R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, in forza del quale venne provveduto al riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato;

Veduta la legge 22 maggio 1930, n. 655, con la quale venne disposta la cessazione del citato Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico e il passaggio delle attribuzioni di esso alla Cassa di ammortamento;

Veduti i Regi decreti-legge 28 aprile 1930, n. 424, suddetto; 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365, e 24 luglio 1931, n. 955, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1581, con i quali provvedimenti fu da prima devoluto, alla Cassa di ammortamento, uno stanziamento annuo di 500 milioni di lire, derivante dall'aumento dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R. decreto 28 aprile 1930, n. 423; poi detto stanziamento fu ridotto a 300 milioni di lire; e per ultimo sospeso;

Veduto il decreto Ministeriale 5 aprile 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1932, n. 114, col quale venne approvato il regolamento per il funzionamento della Cassa di ammortamento;

Veduto il R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379, col quale fu limitato, al 30 giugno 1934, il diritto della Cassa di ammortamento di riscuotere i proventi di cui alla lettera *g*), del n. 5 dell'art. 5 del decreto istitutivo;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1171, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 660, contenente modificazioni di alcune norme sull'ordinamento e sul funzionamento della Cassa di ammortamento;

Veduto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2255, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 527, concernente la nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti, offerte all'erario;

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202, circa la ricostituzione del Ministero del tesoro e la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Veduti il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, in considerazione della situazione economica finanziaria determinata dallo stato attuale di guerra;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, istituita con R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, è soppressa a decorrere dal 31 dicembre 1944.

Art. 2.

I rendiconti delle riscossioni e delle erogazioni della Cassa di ammortamento, alla fine di ciascuno dei semestri al 31 dicembre 1943, al 30 giugno 1944, e al 31 dicembre 1944, nonchè la situazione patrimoniale della cassa medesima, al 31 dicembre 1944, in deroga alle disposizioni del regolamento emanato con decreto Ministeriale 5 aprile 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1932, saranno approvati con decreto del Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, ferma restando, sino all'esercizio 1944-1945, la disposizione dell'art. 9 del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414.

Art. 3.

Gli stanziamenti del bilancio della spesa per il Ministero del tesoro, in relazione alle assegnazioni alla Cassa di ammortamento, di cui all'art. 5, lettere *d, e, f,* del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, sono radiati a decorrere dal 31 dicembre 1944. Parimenti, a decorrere dalla medesima data verrà eliminato lo stanziamento di bilancio corrispondente all'ammontare dell'assegnazione speciale, attribuita alla Cassa di ammortamento in sostituzione degli interessi relativi ai titoli di rendita pubblica, già di spettanza del Consorzio nazionale, per l'ammortamento del debito pubblico, e annullati in forza del suddetto R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414; del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437; e del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711.

La rata dell'assegnazione, considerata nel precedente comma, maturata al 31 dicembre 1944, sarà versata al bilancio dello Stato, a cura della direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

La devoluzione delle somme corrispondenti al maggiore provento, derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di vendita dei tabacchi lavorati, a favore della Cassa di ammortamento, autorizzata con i Regi decreti-legge 28 aprile 1930, n. 424, e 5 gennaio 1931, n. 5, convertiti rispettivamente nelle leggi 31 dicembre 1931, n. 1711, e 9 aprile 1931, n. 365, e sospesa con R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 955, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1581, cessa definitivamente.

Art. 5.

Il conto corrente della Cassa di ammortamento, istituito presso la Banca d'Italia, è estinto, al 31 dicembre 1944, e il relativo saldo è versato dalla Banca medesima, insieme con i relativi interessi, al bilancio dello Stato.

Art. 6.

Le annualità di lire 300.000 ciascuna, aumentate del decimo, dovute dal Banco di Sicilia, in forza del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 45, saranno riscosse e versate, a cura della direzione generale del debito pubblico, al bilancio dello Stato.

Parimenti le altre attività, risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al precedente art. 2, saranno, insieme con i relativi atti, consegnate alla direzione generale del debito pubblico, che compirà o promuoverà, dalle amministrazioni statali interessate, i provvedimenti occorrenti per la liquidazione, riscossione e l'eliminazione di esse.

Art. 7.

Al R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3091, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — I commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro che intendano effettuare la rinunzia faranno pervenire al Ministero del tesoro la relativa dichiarazione, esente da spesa di bollo, con firma autenticata da notaio, senza intervento di testimoni, ovvero dal sindaco del comune, unendovi, se del caso, il certificato di iscrizione o la polizza, di cui siano in possesso. La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione.

« Pervenuta la dichiarazione di rinunzia, la direzione generale del debito pubblico provvede perchè, da parte dell'amministrazione interessata, venga sospeso il pagamento delle rate di pensione, assegno o soprassoldo, non ancora maturate e di quelle maturate dopo la data della dichiarazione, ma non riscosse dal titolare; e vengano chiuse le relative partite, in caso di rinunzia totale, o ridotte, in caso di rinunzia parziale ».

Art. 2. — Alle parole « Il Ministro per le finanze » sono sostituite le altre « Il Ministro per il tesoro ».

Art. 5. — I commi primo e secondo sono abrogati.

Art. 6. — E' sostituito dal seguente:

« A coloro che facciano rinunzia a termini delle precedenti disposizioni, sarà conferito uno speciale diploma di benemerenza, dal Ministro per il tesoro, con iscrizione del loro nome nel Libro della riconoscenza nazionale, che sarà custodito dalla direzione generale del debito pubblico ».

Art. 7. — E' sostituito dal seguente:

« Limitatamente ai soprassoldi per medaglie al valore militare, è ammessa la rinunzia anche a favore di enti ed istituzioni che abbiano fini di beneficenza o di educazione ed assistenza sociale, rimanendo a carico degli enti — sotto la vigilanza della direzione generale del tesoro — i relativi provvedimenti e l'esibizione del certificato di esistenza in vita del titolare, per il pagamento delle somme così devolute ».

Art. 8.

Il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2255, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 527, è sostituito dalla seguente disposizione:

« L'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni, riconosciuta la regolarità delle polizze, per le quali sia stata o venga prestata rinunzia a favore dell'erario dello Stato, e che gli saranno inviate periodicamente dalla direzione generale del debito pubblico, ne liquida l'importo ai soli effetti contabili, previa annotazione di annullamento tanto sulle polizze che sulle corrispondenti matrici.

L'importo, per le polizze pagabili alla fine del trentennio, sarà determinato al valore attuale secondo la tabella approvata con decreto Ministeriale 10 aprile 1920 ».

Art. 9.

Le offerte, a favore dell'erario dello Stato, di titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, di buoni del tesoro ordinari, ovvero di altri valori, potranno essere dirette al Ministero del tesoro e esprimersi mediante dichiarazione, su carta semplice, del possessore, per i titoli o buoni al portatore, o dell'avente diritto, per gli altri titoli, buoni o valori, con firme autenticate, da notaio, senza intervento di testimoni, ovvero dal sindaco. La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione.

Alle dichiarazioni dovranno essere uniti i relativi titoli o valori e gli atti, eventualmente occorrenti, per la giustificazione del diritto dell'offerente, a norma delle leggi in vigore.

Le offerte sono esenti da qualsiasi tassa o imposta.

A cura della direzione generale del debito pubblico, per i titoli di debito pubblico e per i buoni del tesoro poliennali, ovvero della direzione generale del tesoro, per i buoni ordinari, sarà provveduto, previo riscontro della regolarità delle offerte e dei titoli, all'annullamento di questi ultimi e alle conseguenti riduzioni delle consistenze e dei relativi stanziamenti.

Agli offerenti sarà conferito, dal Ministro per il tesoro, il diploma di benemerenza, di cui al precedente art. 7, con iscrizione del loro nome nel Libro della riconoscenza nazionale, ivi considerato.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti, in relazione alla emissione del presente decreto.

Sono abrogate le norme contrarie al presente provvedimento.

Art. 11.

Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 257.

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario nei riguardi del trattamento di missione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva le competenze accessorie del personale ferroviario, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B, concernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, con disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Quando la missione si svolga in una stessa località, l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo dopo i primi 60 giorni e della metà dopo i 90 giorni, e cessa dopo i 180 giorni.

La missione nella stessa località che per motivi di servizio venga interrotta una o più volte si considera continuativa agli effetti della graduale riduzione della indennità qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi.

Non è dovuta alcuna indennità, per il periodo di missione che ecceda i primi 180 giorni, anche nei casi previsti dai successivi articoli 12 e 14 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 10 gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 258.

Facoltà al Ministro per le finanze di variare le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle pietrine focaie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli accenditori automatici e delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, concernente l'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Minstro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, di variare, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle pietrine focaie.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 259.

Aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 40, concernente l'aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti legislativi Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I dazi doganali relativi ai prodotti compresi nella voce 115, lettera b), numeri da 1 a 7 della tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, sono stabiliti come appresso:

Tabacchi lavorati:

1) sigarette	L. 1.900	al kg.
2) sigari Manilla, Avana, uso Avana e altri sigari di qualità superiore	» 1.900	»
3) sigari comuni	» 1.000	»
4) trinciati chiari dolci e trinciati della Avana	» 1.500	»
5) trinciati, altri	» 900	»
6) tabacchi da fiuto	» 750	»
7) altri	» 750	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. 260.

Revisione del trattamento economico del personale estraneo all'Amministrazione statale addetto al Gabinetto dei Ministri ed alle Segreterie particolari dei Ministri e Sottosegretari di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati, a norma delle vigenti disposizioni, alle varie cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, compete il trattamento economico per stipendio iniziale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo in vigore per il personale di ruolo statale dei seguenti gradi, con sede in Roma e con uguale composizione di famiglia:

di grado quinto se capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio;

di grado sesto se segretari particolari;

di grado ottavo se addetti con funzioni di concetto ai Gabinetti dei Ministri senza portafoglio;

di grado non superiore al nono se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni d'ordine.

A coloro che non abbiano la normale residenza in Roma è assegnata una indennità di alloggio nella misura di L. 1000 lorde mensili.

Gli estranei medesimi in caso di missione fruiscono, in aggiunta agli emolumenti sopra indicati, del trattamento di missione inerente al grado di equiparazione.

Competono, inoltre, gli eventuali premi di operosità e rendimento, nonchè — limitatamente ai capi di Gabinetto, ai segretari particolari ed agli addetti con funzioni di concetto — l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 101. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 261.

Soppressione del Comitato nazionale forestale e montano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che trasferisce alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale forestale e montano;

Ritenuto che tale Comitato non trovasi più in grado di svolgere alcuna attività per la propaganda forestale, ed ha, di fatto, cessato di funzionare;

Ritenuta la convenienza di sopprimere il predetto Comitato, affinchè sia possibile provvedere, con criteri rispondenti alle mutate condizioni, allo svolgimento delle opere di propaganda a favore del patrimonio boschivo nazionale e dell'economia montana;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato nazionale forestale e montano è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 262.

Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli accenditori automatici e delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, concernente l'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie è stabilito come segue:

Tipo *A* - pietrine focaie cilindriche di m/m. 2,8 di diametro per m/m. 5 di lunghezza L. 8 ciascuna;

Tipo *B* - pietrine focaie prismatiche piccole delle dimensioni di m/m. 2×3×5 L. 8 ciascuna;

Tipo *C* - pietrine focaie prismatiche grandi delle dimensioni di m/m. 3×4×45,5 L. 120 ciascuna.

Art. 2.

E' istituito un nuovo tipo di pietrina focaia cilindrica (tipo *D*) delle dimensioni di m/m. 3 di diametro per m/m. 3 di lunghezza da vendere al pubblico al prezzo di L. 5 ciascuna.

Art. 3.

Il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina dei tipi anzidetti ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, viene stabilito nella seguente misura:

per ogni pietrina del tipo *A* . . . . . L. 7,20
» » » » » *B* . . . . . » 7,20
» » » » » *C* . . . . . » 108 —
» » » » » *D* . . . . . » 4,50

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 263.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici ed alla nomina dei commissari;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 311, col quale il signor avv. Mazzuca Emilio venne nominato commissario straordinario del Consorzio per la durata di mesi sei a decorrere dal 27 settembre 1944;

Ritenuta la necessità di prorogare per altri quattro mesi la gestione commissariale del Consorzio, mantenendo l'avv. Mazzuca nell'incarico già assegnatogli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari, conferito all'avv. Mazzuca Emilio, col decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 341, è prorogato di mesi quattro e cioè sino al 27 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 264.
Modificazioni ai ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 424, contenente norme circa i ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri allegato II n. 8 e allegato IV n. 5 al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo unico del R. decreto 1° aprile 1935, n. 424.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto sono attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Art. 3.

Nella prima applicazione del presente decreto, da effettuarsi entro un anno della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, ai posti disponibili nel grado decimo del ruolo del personale d'ordine ed a quelli disponibili nel ruolo del personale subalterno può essere trasferito personale di pari grado di altre Amministrazioni dello Stato.

Nello stesso termine indicato nel precedente comma i posti disponibili nel grado dodicesimo di gruppo *C* possono essere conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, mediante scelta fra il personale statale, anche non di ruolo, che sia in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbia non meno di cinque anni di servizio effettivo e che possegga le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto. Ove la scelta cada su personale che non rivesta il grado di applicato, la nomina è fatta al grado tredicesimo lasciando vacante un posto al grado dodicesimo.

Art. 4.

L'impiegato che attualmente occupa il posto di assistente per la vigilanza, soppresso nella tabella allegato *A*, sarà considerato in soprannumero ed il posto stesso verrà riassorbito con la prima vacanza.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 102. — FRASCA

TABELLA *A*

Personale d'ordine (gruppo C)

Grado		Numero dei posti
8°	Direttore d'archivio	1
9°	Vice direttore	1
10°	Primo archivista	2
11°	Archivista	2
12°	Applicato	2 (*)

(*) Nella prima applicazione dell'organico di cui alla presente tabella uno dei posti potrà essere eventualmente conferito nel grado 13° ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3.

TABELLA *B*

Personale subalterno

	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primo commesso	1
Commesso	2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Costituzione di una Commissione per la gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data odierna che sottopone a gestione commissariale la Società anonima editrice de « Il Messaggero »;

Considerato che la Società anonima editrice de « Il Messaggero » cura la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino »;

Ritenuta la necessità che la gestione del commissario per quanto riguarda la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » sia assistita da una apposita commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » il commissario della Società anonima editrice « Il Messaggero » è assistito da una apposita commissione.

Art. 2.

La commissione prevista nel precedente articolo è composta come segue:

1) avv. Giovanni Battista Barberio;
2) dott. Benvenuto Bertoni;
3) Cesare Di Carlo.

Art. 3.

Il commissario straordinario convocherà la commissione almeno una volta al mese e riferirà sull'andamento della gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino ».

I componenti la commissione hanno facoltà di prendere visione dei libri e dei registri della gestione e delle relative corrispondenze.

La commissione riferirà direttamente al Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria dei Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(788)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1945.

Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti degli apolidi, colpiti da disposizioni razziali, che abbiano già avuto la cittadinanza tedesca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3, n. 3, del testo unico della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che considera, fra gli altri, suddito nemico, agli effetti dell'applicazione della legge predetta, l'apolide che abbia posseduto in qualsiasi momento la nazionalità di uno Stato nemico;

Visto l'art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, n. 1902, che accorda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di ordinare che le disposizioni della legge di guerra, concernenti le persone di nazionalità nemica, non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone tra quelle indicate dal citato art. 3 della legge di guerra;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'11 gennaio 1945;

Considerata la situazione particolare in cui sono venuti a trovarsi in Italia gli apolidi che abbiano già avuta la cittadinanza tedesca e di questa siano stati privati per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania;

Decreta:

Le disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, concernenti le persone di nazionalità nemica, non sono applicabili nei confronti degli apolidi che abbiano già avuta la cittadinanza tedesca e di questa siano stati privati per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 maggio 1945

BONOMI

(792)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 16 aprile c. a. del commissario straordinario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia riguardante il personale dell'Opera stessa addetto alla sede centrale, per quanto concerne i licenziamenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal governo predetto;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto il testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento generale 15 aprile 1926, n. 718, sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nonchè il regolamento organico per il personale degli uffici centrali approvato il 15 giugno 1925;

Considerato che la situazione finanziaria dell'istituto non consente di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessari alla sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i licenziamenti del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei confronti del personale stesso che non sia stato riassunto in servizio alla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1945

Il Ministro: Bonomi

(793)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1945.

Soprastampa delle marche per recapito autorizzato da cent. 10 con il valore di cent. 40 e con il nuovo stemma dello Stato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94, che ha approvato le nuove tariffe postali per l'interno del Regno;

Ritenuta la opportunità di utilizzare, mediante soprastampa, le marche per recapito autorizzato da centesimi 10, e di obliterare, pure mediante soprastampa, il vecchio stemma dello Stato recante i fasci littori, impresso nelle marche stesse;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la soprastampa delle marche per recapito autorizzato, da centesimi 10, con il valore di centesimi 40 e con il nuovo stemma dello Stato in luogo del vecchio stemma recante i fasci littori.

Il nuovo valore di centesimi 40 è impresso in cifre arabe su quello di centesimi 10, ed è ripetuto ai due lati di ogni marca, sotto lo stemma.

La soprastampa è eseguita con inchiostro nero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
Cevolotto

Il Ministro per il tesoro
Soleri

(794)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1945.

Ritorno in sede della pretura di Civitavecchia (Corte di appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

La pretura di Civitavecchia, trasferita temporaneamente nel comune di Allumiere, ritorna, dalla data del presente decreto, nel comune di Civitavecchia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
Tupini

Il Ministro per l'interno
Bonomi

Il Ministro per il tesoro
Soleri

(772)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina) e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castel Di Lucio (Messina) ed il signor

Campo geom. Francesco fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(776)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(777)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) e nomina del commissario liquidatore e di due membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) con la procedura di liquidazione coatta amministrativa preveduta dalle norme anzidette;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco, con sede in Longobucco (Cosenza) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

L'avv. Antonio Rizzuti fu Natale è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Longobucco, con sede in Longobucco (Cosenza) ed i signori Felice Tommaso fu Francesco, Rizzo Francesco fu Giovanni e De Vincenti Pietro fu Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(779)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina) e mette in liquidazione azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1938, con il quale l'avv. Franco Auteri venne nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è deceduto, ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Franco Auteri, il dott. Angelo Messina fu Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi, con sede in Kaggi (Messina) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945.

Il Ministro: SOLERI

(781)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. RR. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 luglio 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di PP. RR. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma) avente sede nel comune di Zagarolo (Roma), e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

I signori Francesco Manaucci fu Paolo, Silvio Loreti fu Eugenio e Colombo Martini fu Antonio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. RR. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma), in liquidazione, avente sede nel comune di Zagarolo (Roma) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(780)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta (Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, del Banco di Sicilia - Palermo, dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il dott. Francesco Savini fu Lino è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo);

il sig. Angelo Di Guglielmo di Donato è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Andretta (Avellino);

il sig. Arcangelo Finocchi di Pierino è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pennapiedimonte (Chieti);

il sig. Vincenzo Colitto fu Olindo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalciprano (Campobasso);

il dott. Ludovico Censoni fu Berardo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torricella Sicura (Teramo);

il sig. Seminara Antonino fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agira (Enna);

il sig. Virzì Gaetano fu Vito è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cesarò (Messina);

il sig. Cherchi Francesco fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mogoro (Cagliari);

il sig. Porcu Giovanni fu Daniele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarule (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(778)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 746, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori dott. cav. Gioacchino Bartolone fu Carmelo e geom. Francesco Chillemi fu Antonino sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

L'avv. Mariano Scardino fu Carmelo è nominato sindaco del Monte di credito su pegno suindicato, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(796)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 27 settembre 1943, col quale viene disposta la nomina del dott. Giuseppe Puligheddu di Sebastiano a commissario del Consorzio agrario provinciale di Nuoro;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta:

Decreta:

Al dott. Puligheddu Giuseppe di Sebastiano è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(771)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1940, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il rag. Davide Cerbella venne nominato liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati, con sede nel comune di Calopezzati (Cosenza);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto rag. Cerbella, che ha dato le dimissioni dalla carica:

Decreta:

In sostituzione del rag. Davide Cerbella, il sig. Giuseppe Filippelli di Luigi, è nominato liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati, con sede nel comune di Calopezzati (Cosenza), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(795)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro », con sede in Mazzarino (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 febbraio 1938, con il quale venne, fra gli altri, nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la cennata Cassa il cav. Antonino Alberti;

Considerato che il predetto cav. Alberti è deceduto, ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. Antonino Alberti, il sig. Giovanni Salvatore Bartolotta fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro », con sede in Mazzarino (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(797)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore e di due membri della Cassa rurale dei Castellano di Leofara (Teramo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 febbraio 1938, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il rag. Luigi Brandimarte venne nominato liquidatore della Cassa rurale del Castellano di Leofara (Teramo) ed i signori rag. Alberto Lucidi, rag. Angelo Marcozzi e rag. Mario Gattaceca membri del Collegio sindacale della Cassa stessa;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del rag. Brandimarte, il quale per motivi di salute ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di cui sopra e dei due sindaci signori rag. Alberto Lucidi e rag. Mario Gattaceca, trasferitisi in altra sede;

Decreta:

In sostituzione del rag. Luigi Brandimarte, il rag. Antonio Amoroso di Gennaro è nominato liquidatore della Cassa rurale del Castellano di Leofara (Teramo) ed in sostituzione dei signori rag. Alberto Lucidi e rag. Mario Gattaceca, i signori rag. Alberto Tozzi fu Giuseppe e Domenico Della Sciucca di Alessandro sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa rurale stessa, in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(798)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 agosto 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento)

e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 9 novembre 1939, con il quale il sig. Giuseppe Iacoponelli venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza è deceduto, ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Giuseppe Iacoponelli, il sig. Paolo Giarratano fu Nicolò è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata, con sede in Cammarata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1945

p. *Il Ministro*: Scoca

(799)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 15 febbraio 1943, con il quale il cav. uff. Filippo Gisonni venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli);

Considerato che il predetto cav. Gisonni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'anzidetto Monte ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Gisonni Filippo, il sig. Raffaele Lerro fu Clemente è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte del credito su pegno di Teano, con sede in Teano (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1945

p. *Il Ministro*: Scoca

(800)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Autorizzazione alla Banca di Messina, con sede in Messina, ad istituire proprie dipendenze in Rione S. Leone alla Giostra (Messina) e in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passagio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Messina, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Messina, società per azioni, con sede in Messina, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Messina (Rione S. Leone alla Giostra) e in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Ministro: Soleri

(801)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 24 aprile 1945, concernente la sottoposizione a sequestro della Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 aprile 1945, con il quale venne sottoposta a sequestro la Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 24 aprile 1945, con il quale venne sottoposta a sequestro la Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Ministro: Soleri

(803)

AVVISO DI RETTIFICA

Il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 230, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di L. 800.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1945, n. 62, è stato erroneamente indicato, sia nel sommario che nel titolo, con la data del 1° maggio 1945, anzichè con la data del 10 maggio 1945.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 24 maggio 1945, è stata prorogata fino al 6 ottobre 1945 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza, affidata al commissario sig. Vincenzo Torrio.

(782)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa.

Con R. decreto 8 luglio 1943, n. 2393, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1943, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazioni « Acque Cardinali » in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa, come deliberato dai proprietari interessati nell'adunanza tenutasi in Canicattini Bagni il 28 marzo 1943.

(783)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944.

Per l'integrazione del bilancio 1944 i sottoindicati Comuni sono stati autorizzati, col decreto interministeriale a fianco di ciascuno indicato, a contrarre, col Consorzio di credito per le opere pubbliche i seguenti mutui:

Comune di Frosinone, decreto interministeriale 10 marzo 1945, n. 361, importo mutui L. 1.250.000;

Comune di Teramo, decreto interministeriale 21 marzo 1945, n. 356, importo mutui L. 1.680.000;

Comune di Viterbo, decreto interministeriale 25 gennaio 1945, n. 00361, importo mutui L. 1.500.000.

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(784)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Avviso di rettifica

All'art. 1, n. 5, del decreto Ministeriale 15 aprile 1945, relativo alla costituzione della Commissione centrale preposta ai Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945, il nome del rappresentante del Ministero del tesoro deve leggersi CONSIGLIO GIUSEPPE e non *Consiglio Michele*.

(805)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 maggio 1945 - N. 120

Titolo		Prezzo
Rendita 3,50 % 1906	L.	110 —
Id 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,90
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,15
Id 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,85

Media dei titoli del 30 maggio 1945 - N. 121

Titolo		Prezzo
Rendita 3,50 % 1906	L.	109 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90 —
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.